



CIUTAT DE L'ALGUER
CITTÀ DI ALGHERO

**REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO
DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL
GIOCO D'AZZARDO LECITO - LA DISCIPLINA DEGLI
ESERCIZI DI GIOCHI LECITI E L'INSTALLAZIONE DI
“APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO”.**

Approvato dal Consiglio di Comunale con deliberazione n. 46 del 29.04.2025

Indice generale

CAPO I - NORME GENERALI	3
Articolo 1 - Ambito di applicazione e normativa di riferimento	3
Articolo 2 - Finalità e principi generali	3
Articolo 3 - Definizioni	4
CAPO II SALE GIOCHI E SPAZI PER IL GIOCO	5
Articolo 4 - Sale giochi e spazi per il gioco: nuove aperture, trasferimenti di sede e ampliamenti	5
Articolo 5 – Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi di gioco.....	5
Art. 6 - Orari di esercizio delle attività.	6
Articolo 7 - Modalità di esercizio dell'attività e informazioni alla clientela.....	6
Articolo 8 - Divieto di pubblicità e promozione	7
Articolo 9 - Promozione e prevenzione	7
Articolo 10 - Sanzioni	8
Articolo 11 - Ulteriori misure di contenimento del fenomeno	8
Articolo 12 - Entrata in vigore e disposizioni finali	9

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione e normativa di riferimento

Il presente Regolamento recepisce i numerosi allarmi riferiti alla piaga del Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) con la consapevolezza di dover adottare un provvedimento a tutela della comunità, volto a limitare l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo leciti.

Il presente Regolamento disciplina le modalità di apertura e gestione di esercizi adibiti a sala giochi e le modalità di installazione, gestione ed uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, per giochi da intrattenimento e di abilità, in attività commerciali, circoli privati, esercizi di intrattenimento e pubblici esercizi di somministrazione, per i quali occorre il titolo abilitativo all'esercizio di giochi leciti in conformità a quanto previsto all'articolo 86, comma 1 e comma 3, lettera c, del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, d'ora innanzi TULPS, all'articolo 19 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.

Il presente Regolamento è redatto in applicazione di tutte le norme disciplinanti la materia alle quali si rimanda per quanto non espressamente previsto ed in particolare in applicazione della seguente normativa e giurisprudenza:

- Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (di seguito TULPS);
- Regio Decreto 06 maggio 1940, n. 635, "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo Unico 18 giugno 1931, n. 773, leggi di pubblica sicurezza";
- Legge Regionale 11 gennaio 2019, n. 02, "Disposizioni in materia di disturbo da gioco d'azzardo".

Articolo 2 - Finalità e principi generali

Il Comune, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di regolamentare e disciplinare il gioco lecito e controllare che la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la viabilità, l'inquinamento acustico e la quiete pubblica, con particolare attenzione alla tutela delle fasce deboli della popolazione e ponendo un argine alla disponibilità illimitata, o quasi, delle offerte di gioco, soprattutto per quanto riguarda l'orario notturno e il mattino, ovvero i periodi della giornata in cui si manifestano con più evidenza i fenomeni di devianza ed emarginazione sociale legati alla tossicodipendenza, all'alcolismo, all'isolamento relazionale da parte di soggetti appartenenti ai ceti più disagiati e privi delle ordinarie occupazioni legate al lavoro o allo studio.

Le procedure amministrative connesse all'apertura, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente Regolamento si uniformano ai seguenti principi:

1. la diffusione dell'informazione sui rischi connessi al gioco con particolare attenzione alle fasce deboli;
2. tutela dei minori;
3. tutela degli utilizzatori con particolare riferimento alla necessità di contenimento dei rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione della prevenzione del Gioco d'Azzardo Patologico;
4. contenimento dei costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di autosegregazione dalla vita di relazione e affettiva;
5. tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza urbana, della salute e della quiete della collettività;
6. la tutela del decoro e del contesto urbano, la sicurezza, la salute e la quiete pubblica.
7. necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;

Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, l'amministrazione comunale si riserva la facoltà di imporre vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette e indirette di limitazione al termine di un procedimento di valutazione in relazione alla prossimità dei locali sede dell'attività a luoghi di pubblico interesse e di cui al successivo articolo 4.

L'Amministrazione intende, inoltre, disincentivare il gioco, che, da compulsivo, sovente degenera nella dipendenza patologica, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione; intende favorire la continuità affettiva-familiare, l'aggregazione sociale, la condivisione di un'offerta pubblica e gratuita pensata per valorizzare il tempo libero, e ciò al fine di promuovere la generazione di relazioni positive, in mancanza delle quali, potrebbero originarsi pericolose forme di disgregazione civile.

Articolo 3 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si considerano:

AAMS: il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Concessionario: il soggetto selezionato da AAMS, in base a procedura ad evidenza pubblica, per l'affidamento delle attività e funzioni pubbliche oggetto della concessione;

Concessione: l'istituto attraverso il quale AAMS affida attività e funzioni pubbliche per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;

T.U.L.P.S.: il Testo Unico delle Leggi Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18/6/1931 n.773 e successive modifiche ed integrazioni nonché il relativo regolamento di attuazione (R.D. 06/05/1940 n. 635);

Apparecchi e congegni per l'esercizio del gioco d'azzardo: quelli di cui all'articolo 110, comma 5, del TULPS, vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli e associazioni;

Apparecchi e congegni idonei per il gioco lecito: quelli di cui all'articolo 110 comma 6 lettere a) b), del TULPS;

Esercizi dove è possibile installare apparecchi da intrattenimento ex. articolo 110 comma 6 lettere a) e b) del TULPS: l'installazione degli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 lettere a) e b) e comma 7 si possono installare liberamente nei locali già in possesso della licenza di cui all'articolo 86 comma 3 ovvero del possesso del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività che valga anche quale licenza ex art. 86 o 88, nel rispetto, solo per gli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 lettere a) e b), delle distanze dai luoghi sensibili;

Tabella dei giochi proibiti: quella di cui all'articolo 110, c. 1, del TULPS;

Tariffa del biliardo: quella di cui all'articolo 110, c. 1, del TULPS;

Area separata: settore specificamente dedicato alla collocazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS, appositamente delimitato, segnalato e controllato e nel quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di anni 18;

Gioco d'Azzardo Patologico (GAP): la patologia riconosciuta a livello internazionale dall'Organizzazione mondiale della sanità che riguarda un disturbo del comportamento che rientra nella categoria diagnostica dei disturbi del controllo degli impulsi e ha una forte attinenza con la tossicodipendenza e, come questa, è inquadrato nella categoria delle cosiddette "dipendenze comportamentali";

Nuova installazione: così come previsto all'art. 12 comma 3 della Legge Regionale 11 gennaio 2019, "...si intende il collegamento degli apparecchi di cui al comma 2 alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data successiva all'entrata in vigore della presente legge. Sono inoltre equiparati alla nuova installazione: a) la stipula di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere; b) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi. È ammessa, nel corso di validità del contratto degli apparecchi già installati, la loro sostituzione ed il trasferimento ad altro esercizio."

Subingresso: trasferimento della gestione o della proprietà dell'attività; il trasferimento dell'azienda avviene con atto pubblico o con scrittura privata autenticata ed il subentrante deve essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge;

CAPO II SALE GIOCHI E SPAZI PER IL GIOCO

Articolo 4 - Sale giochi e spazi per il gioco: nuove aperture, trasferimenti di sede e ampliamenti

L'apertura di nuove sale giochi e di nuovi spazi per il gioco e per il trasferimento e/o l'ampliamento e/o la modifica contrattuale di quelli esistenti, è subordinata, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, alla trasmissione della SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), attraverso il portale regionale SUAPE.

Per identificare i regimi amministrativi previsti per i principali adempimenti connessi alla L.R. 24/2016 e ss.mm.ii., occorre consultare l'apposita sezione del SUAPE Sardegna e Direttive (attualmente il sito web di riferimento è <https://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico>).

Il sistema SUAPE Sardegna indicherà la documentazione necessaria e gli adempimenti aggiuntivi del caso.

La SCIA indicata dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti elementi:

- dati generali (oggetto intervento, procedimento, anagrafica); dati dei requisiti soggettivi, morali e delle persone fisiche e/o giuridiche;
- ubicazione, sede dell'attività e titolo di disponibilità della stessa, nonché idoneità certificata del locale;
- modelli e allegati che individuano la tipologia dell'attività e le forme di svolgimento, nonché elaborati grafici, relazionali, certificazioni, attestanti i requisiti di idoneità del locale (destinazione d'uso, impianti, requisiti igienico-sanitari, prevenzione incendi se necessaria);
- Rispetto della sorvegliabilità del locale ai sensi dell'articolo 153 del regolamento di applicazione del TULPS oppure del DM 564/1992 qualora l'attività sia congiunta a quella di somministrazione;
- Certificazione di previsione di impatto acustico.

Articolo 5 – Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi di gioco

Come stabilito dalla Legge Regionale n. 2/2019 “Disposizioni in materia di disturbo da gioco d'azzardo” quando vengono installati apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 lettere a) e b), si dovranno rispettare le seguenti disposizioni:

1. **Entro la distanza di 500 metri** misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori;
2. **distanza di 500 metri** anche dall'ingresso di sportelli bancari, postali o bancomat e di agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento od oggetti preziosi. Tra gli ulteriori luoghi sensibili, individuati come luogo di aggregazione dei giovani, al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, viene inserita anche l'apertura e/o il Trasferimento di nuove discoteche;
3. **criterio di misurazione della distanza dai luoghi sensibili.** Per la misurazione delle distanze verranno utilizzati i seguenti criteri: la misurazione ha inizio al centro dello sporto dell'ingresso principale dell'attività per terminare al centro dello sporto dell'ingresso principale del luogo sensibile utilizzando il percorso pedonale più breve. Il percorso pedonale si svolge camminando lungo il marciapiede o il camminamento pedonale alla distanza di un metro dalla parete degli edifici o dell'eventuale recinzione. Per l'attraversamento della strada, delle piazze e degli slarghi si seguono le norme del codice della strada che prevedono l'attraversamento della carreggiata servendosi dei

passaggi pedonali, quando queste sono poste a una distanza inferiore o uguale a cento metri, ovvero attraversando la strada perpendicolarmente all'asse della carreggiata quando non siano presenti passaggi pedonali entro la misura suddetta. In presenza di larghi e piazze l'attraversamento avviene utilizzando esclusivamente gli attraversamenti pedonali anche se posti ad una distanza superiore a cento metri dal punto di attraversamento più breve;

4. **differenziazione dell'offerta di gioco** installando anche almeno un apparecchio, di tipologia diversa rispetto a quelli elencati nel TULPS all'art. 110, 6° comma, le cui caratteristiche sono specificate nel TULPS all'art. 110, 7° comma;
5. le apparecchiature per il gioco, di cui all'art. 110 comma 6 lett. a) e b) e comma 7, devono essere collocate in modo da non essere visibili dall'esterno del locale ed in un settore dedicato dello stesso, l'accesso al quale deve essere vietato ai minori di anni 18;
6. l'attività può essere esercitata in locali in possesso di idonea destinazione d'uso che garantiscono il rispetto degli standard urbanistici previsti dai vigenti strumenti urbanistici e dalle normative di settore;
7. non è consentita l'installazione degli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS in aree (pubbliche o private) site all'esterno dei locali sede dell'attività (ad esempio nei dehors);
8. dovranno essere rispettati i limiti di rumorosità interna ed esterna previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia, anche mediante eventuale insonorizzazione dei locali;
9. oltre a quanto previsto dal presente articolo, sono fatti salvi tutti i requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività, quali i requisiti morali del richiedente, i requisiti igienico-sanitari ed urbanistico – edilizi dei locali, la sorvegliabilità degli stessi ed il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi.

È consentita la rappresentanza nell'espletamento dell'attività, purché il rappresentante sia in possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11, 92 e 131 del TULPS necessari per ottenere l'intestazione della licenza.

Art. 6 - Orari di esercizio delle attività.

Il Sindaco, con propria specifica Ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i., stabilisce gli orari di apertura e chiusura delle sale dedicate al gioco lecito con vincite in denaro, nonché gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco leciti di cui all'art. 110 comma 6 e 7 del TULPS, anche nel caso dei giochi di cui all'articolo 1, comma 4

L'ordinanza sindacale di determinazione degli orari costituisce prescrizione dell'autorità di pubblica sicurezza imposta per pubblico interesse, così come stabilito dall'art. 9 del TULPS. Il mancato rispetto di quanto prescritto è punito con le sanzioni previste dagli art. 17 bis e seguenti dello stesso TULPS, i quali prevedono, oltre alla sanzione pecuniaria, una sanzione accessoria di sospensione sino a tre mesi dell'attività.

Articolo 7 - Modalità di esercizio dell'attività e informazioni alla clientela

In tutte le sale giochi e nei locali ove sono installati apparecchi da gioco, devono essere esposte, in luogo ben visibile al pubblico:

1. la chiara esposizione sugli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931, della data di collegamento alla rete telematica dell'agenzia delle dogane e dei monopoli;
2. la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
3. l'esposizione, all'interno del locale e ben visibile al pubblico, di apposito cartello multilingue contenente l'avvertimento sul rischio di dipendenza della pratica di giochi con vincita in denaro nonché le altre informative sulle altre prescrizioni previste dalla legge;
4. l'esposizione, all'esterno del locale e in luogo ben visibile al pubblico, di apposito cartello contenente gli orari di apertura e chiusura delle sale gioco e di funzionamento degli apparecchi;

5. l'esposizione all'interno del locale e ben visibile al pubblico, del materiale informativo multilingue predisposto dal Servizio Sanitario della R.A.S., diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco con vincita in denaro ed a segnalare la presenza sul territorio di servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura ed al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al G.A.P. (Gioco d'Azzardo Patologico);
6. l'esposizione, all'interno del locale, dei titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività;
7. l'esposizione ben visibile al pubblico della tabella dei giochi proibiti;
8. l'esposizione in modo chiaro e ben visibile in formato multilingue delle indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l'indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
9. l'obbligo di informazione in formato multilingue del divieto del gioco per i minori di anni 18 e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità;

È vietata l'esposizione all'interno e all'esterno dei locali di cartelli, di manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute.

Nei nuovi spazi per il gioco, le apparecchiature per il gioco devono essere collocate in modo da non essere visibili dall'esterno del locale, in un apposito "settore separato" dedicato alla collocazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS, appositamente delimitata, segnalata e controllata e nel quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di anni 18.

I titolari dell'attività disciplinata dal presente Regolamento hanno, altresì, l'obbligo di:

- impedire l'utilizzo dei giochi di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS ai minori di anni 18, anche mediante verifica dell'età dell'avventore con richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido;
- apporre all'ingresso dei locali o su ogni apparecchio da gioco, cartelli, il cui costo è a carico dell'esercente, che indichino la pericolosità di assuefazione e abuso del gioco, alcuni numeri di pubblica utilità relativi alle problematiche del gioco d'azzardo patologico ed eventuali recapiti di associazioni che possono fornire assistenza nel settore del contrasto alle dipendenze patologiche, secondo le indicazioni fornite dalla Questura.

Articolo 8 - Divieto di pubblicità e promozione

È vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet.

È altresì vietata la pubblicità del gioco per il tramite dell'apposizione di cartelli informativi contenenti richiami testuali o figurativi al gioco di qualsiasi forma e natura che siano visibili dall'esterno dei locali;

La violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 9 - Promozione e prevenzione

Il Comune, per il tramite dei settori competenti, riconoscendo gli altissimi costi per la collettività dovuti al Gioco d'Azzardo Patologico, incentiva e sostiene, attraverso il coinvolgimento del Servizio della Azienda Sanitaria Locale competente l'organizzazione di incontri con esperti ed associazioni che possano rendere edotta la popolazione, anche con incontri con specifiche categorie (genitori, anziani, minori, ecc.) sui rischi ed i danni derivanti.

Si impegna, inoltre, a farsi promotore di incontri nelle scuole dove promuovere uno stile di vita sano, combattendo tutti i tipi di dipendenza, nell'ambito di un progetto di indagine, di intervento e contrasto al disagio che veda un lavoro congiunto con il Servizio per le Dipendenze (SerD) e le istituzioni scolastiche.

CAPO III SANZIONI, NORME DI RIFERIMENTO, NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 10 - Sanzioni

Ferme restando le sanzioni penali, le altre violazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza di cui al R.D. 773/1931 sono punite a norma degli articoli 17bis, 17ter, 17-quater e 110 del medesimo.

La mancata segnalazione su ogni apparecchio della data di collegamento alla rete telematica dell'Agenzia delle dogane dei monopoli e della data di scadenza del contratto è punita, come previsto all'art. 15 comma 2 della L.R. 2/2019, con una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00. La sanzione si applica anche nell'ipotesi in cui sia stata indicata una data non veritiera.

L'apertura di locali da destinare a sala da gioco o l'installazione nei locali di apparecchi per il gioco lecito in violazione delle distanze determinate ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del presente regolamento, è punito, come previsto all'art. 15 comma 2 della l.r.2 2019, con una sanzione amministrativa da euro 2.500,00 a euro 8.000,00.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 110, comma 10, del TULPS, nel caso in cui siano accertati illeciti di cui all'articolo 110, comma 9, l'autorizzazione amministrativa dell'esercizio sarà sospesa, in base alla gravità del fatto commesso, per un periodo compreso da 1 a 30 giorni ed in caso di reiterazione sarà revocata.

Con i proventi delle sanzioni amministrative sarà cura dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 15, comma 4 della L.R. n. 02/2019, istituire un apposito fondo denominato "Proventi da controlli di conformità alla legislazione nazionale, regionale e comunale sul gioco d'azzardo patologico" destinato a:

1. concessione di incentivi, sotto forma di agevolazioni, su apposita richiesta, in relazione a tributi comunali per i titolari di esercizi che, documentandolo, rimuovono o rinunciano all'installazione di apparecchiature per il gioco lecito;
2. campagne comunali di sensibilizzazione sul GAP, iniziative didattiche e concorsi di idee rivolte a studenti o minori per la diffusione dell'informazione sui potenziali rischi del gioco, ecc.;
3. finalità di carattere sociale, assistenziale collegate al tema.

Articolo 11 - Ulteriori misure di contenimento del fenomeno

L'Amministrazione comunale non procede alla locazione o concessione a qualsiasi titolo di immobili a soggetti che intendono intraprendere attività relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.

Nel caso in cui le attività citate fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione comunale, alla loro scadenza non si procederà al rinnovo del contratto.

Il Comune di Alghero non concede il proprio patrocinio per eventi, manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, iniziative sportive, che ospitano o pubblicizzano attività che, benché lecite, sono contrarie alla cultura dell'utilizzo responsabile del denaro o che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco patologico. Inoltre, si impegna a non patrocinare eventi in cui sono presenti, tra gli sponsor o gli espositori, soggetti titolari o promotori di attività che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco patologico.

Le società controllate dall'Amministrazione comunale o alle quali l'Amministrazione stessa ha affidato incarichi per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico non possono accogliere richieste di pubblicità relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di

apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento, conformemente a quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 12 luglio 2018 n. 87, convertito in legge con modificazioni, L. 09 agosto 2018 n. 96, il quale prevede il totale divieto di qualsiasi forma di pubblicità e promozione relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro”.

Articolo 12 - Entrata in vigore e disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua adozione.

Le funzioni di vigilanza sull'osservanza dei divieti e degli obblighi del presente Regolamento e l'accertamento delle violazioni sono esercitate dalla Polizia Locale e dalle altre forze dell'ordine.

Per quanto non previsto espressamente dagli articoli che precedono, si rinvia alla normativa vigente.